

Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Prime indicazioni regionali (art. 23, comma 3, L.R. 40/1998).

(Suppl. al B.U. n. 29 del 21 luglio 1999)

Il 17 dicembre 1998 è stata pubblicata la legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" che costituisce l'adempimento previsto dall'Atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'attuazione dell'art. 40 comma 1 della legge 22 febbraio 1994 n. 146 e che completa a livello nazionale il recepimento della Direttiva CEE 85/337 con D.P.R. 12 aprile 1996.

Al fine di consentire agli enti ed agli organismi direttamente o indirettamente interessati dalle nuove disposizioni legislative, quindi anche alla Regione, di predisporre le loro strutture organizzative in modo da consentire l'applicazione concreta delle disposizioni, l'art. 23 comma 8 della legge ha previsto l'entrata in vigore della legge stessa al centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e quindi al 16 aprile 1999.

In data 17 marzo 1999 è stata pubblicata sul n. 11 del B.U. della Regione la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 1999, n. 2/LAP "Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Modalità applicative" che precisa l'ambito applicativo delle nuove disposizioni in fase transitoria ai sensi dell'articolo 23, comma 4.

In data 12 aprile 1999, la Giunta regionale ha adottato la D.G.R. 21-27037 (L.R. n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione": individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative) individuando e definendo l'organizzazione e le modalità operative di funzionamento dell'Organo Tecnico, che rappresenta lo strumento operativo per i diversi adempimenti necessari a dare attuazione alla legge regionale (B.U.R. n. 17 del 28 aprile 1999).

Ai fini di formulare le prime indicazioni, previste dall'articolo 23, comma 3 della l.r. 40/1998 in fase di prima applicazione, sulla base di numerosi incontri tecnici con Province e ARPA per concordare percorsi omogenei e per facilitare l'attività sia dei proponenti che delle autorità competenti in materia di VIA, sono stati predisposti una serie di indirizzi e fac-simili da adottarsi per il corretto svolgimento delle funzioni.

Inoltre sono pervenute numerose richieste di chiarimenti ai fini dell'applicazione della legge regionale 40/1998, in particolare in merito a:

- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti soggetti alle procedure di VIA;
- modalità di applicazione dell'art. 4, comma 4 che riguarda le modifiche o ampliamenti di opere esistenti da sottoporre alla fase di verifica della procedura di VIA;
- modalità di applicazione dell'art. 23, comma 4 che riguarda i piani, programmi e progetti non sottoposti alle disposizioni della l.r. 40/1998 in quanto su di essi è già stato adottato un atto formale per l'avvio della specifica procedura di approvazione o è già stato avviato un iter procedurale finalizzato alla realizzazione dell'opera, anteriormente alla data di pubblicazione della l.r. 40/1998 e quindi prima della data del 17 dicembre 1998.

Appare pertanto necessario, oltre che fornire ai proponenti una omogenea informazione sulle modalità di avvio delle singole fasi procedurali ed alle autorità competenti una omogenea impostazione per la gestione delle procedure di VIA relative alle fasi di verifica, specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e di valutazione, anche attraverso fac-simili di atti per l'avvio e la gestione delle singole fasi, risolvere le principali problematiche connesse all'applicazione delle nuove disposizioni normative, riguardo soprattutto i progetti di modifica o ampliamento delle opere esistenti ed il raccordo delle nuove disposizioni legislative regionali in materia di VIA con la normativa vigente in materia di recupero e smaltimento di rifiuti.

È stato inoltre necessario coordinare le disposizioni normative regionali in materia di VIA con le nuove disposizioni in materia di sportello unico approvate con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59", nell'apposito gruppo di lavoro costituito dalla Giunta Regionale per l'applicazione del D.P.R. 447/98 citato.

Sono altresì state coinvolte le Direzioni regionali interessate e in più sedute coinvolta la Conferenza permanente Regione – Autonomie locali di cui alla legge regionale 34/1998.

Appare, inoltre, necessario formulare alcune indicazioni per l'accesso al sistema informativo ambientale regionale, nonché formulare alcune indicazioni sull'applicazione della legge concordate con le

Direzioni interessate e utilizzate per la corretta applicazione della legge in materia di cave e di opere di regolazione.

Tutto il materiale è raccolto all'allegato sub. 1) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

Per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte del relatore, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di adottare le prime indicazioni a carattere generale inerenti l'applicazione della l.r. 40/1998, riportate all'allegato sub. 1) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, in base alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3 della stessa legge regionale citata;

- di dare atto che le prime indicazioni riportate all'allegato sub. 1) alla presente deliberazione costituiscono un primo adempimento adottato in fase di prima applicazione della legge regionale 40/1998 e che le stesse saranno integrate da ulteriori indicazioni e quindi dalle linee guida di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) e nel contempo adattate a sopravvenute esigenze e all'evoluzione normativa.

(omissis)

ALLEGATO 1

PRIME INDICAZIONI A CARATTERE GENERALE INERENTI L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 40/1998

INDICE

Aspetti procedurali connessi al "canale" dell'istruttoria integrata della fase di valutazione e del coordinamento di procedure di cui all'art. 13 della l.r. 40/1998

Adempimenti del proponente al fine di una predisposizione corretta delle domande di avvio dei procedimenti

Indicazioni procedurali per la disciplina delle procedure di valutazione, verifica e specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale previste dalla l.r. 40/1998 in analogia a quanto previsto dalla DGR 12 aprile 1999, n. 21-27037 per l'Organo tecnico regionale.

Coordinamento con le disposizioni in materia di sportello unico approvate con il d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447.

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti soggetti alle procedure di VIA

Precisazioni sugli interventi di modifica o ampliamento di opere esistenti

Chiarimenti inerenti le modifiche o ampliamenti di cave esistenti (categorie progettuali n. 9 dell'allegato A1 e n. 22 dell'allegato B1)

Chiarimenti inerenti le opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti (categoria progettuale n. 15 dell'allegato B1)

Accesso ai dati ed alle informazioni in possesso dell'Autorità competente, dell'ARPA e del sistema informativo della Regione (art. 5, comma 3 della l.r. 40/1998)

Modalità e standard di riferimento per la presentazione degli elaborati relativi agli studi di impatto ambientale (art. 7, comma 2, lettera c della l.r. 40/1998)

Modalità di pubblicazione dei comunicati sul **Bollettino Ufficiale** della Regione Piemonte

(omissis)

ASPETTI PROCEDURALI CONNESSI AL “CANALE” DELL’ISTRUTTORIA INTEGRATA DELLA FASE DI VALUTAZIONE E DEL COORDINAMENTO DI PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 13 DELLA L.R. 40/1998

- Nel caso un progetto sia sottoposto alla **fase di verifica** della procedura di VIA di competenza regionale, provinciale o comunale, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 4 della l.r. 40/1998, per poter proseguire nella corrispondente procedura autorizzatoria, è necessario che il proponente presenti preliminarmente la domanda di cui all’art. 10 della stessa legge ai fini dell’espletamento della relativa procedura di verifica. Al termine della fase di verifica, se la pronuncia dell’autorità competente prevede che il progetto debba essere sottoposto alla fase di valutazione della procedura di VIA, il proponente attiverà la corrispondente procedura secondo le modalità previste dall’art. 12, ferma restando la propria facoltà di richiedere l’attivazione della fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all’art. 11.
- Nel caso in cui il progetto debba essere direttamente sottoposto alla **fase di valutazione** in quanto ricadente nei casi di cui all’art. 4, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente attiverà da subito la procedura relativa alla fase di valutazione, sempre secondo le modalità previste dall’art. 12 e fatta salva l’opzione di attivare o meno la richiamata fase di specificazione.
- Fermi restando gli approfondimenti tecnici di competenza dell’organo tecnico dell’autorità competente, la conferenza di servizi di cui all’art. 13 della l.r. 40/1998 procederà nell’istruttoria integrata della fase di valutazione, che si snoderà secondo un cronoprogramma stabilito nella prima riunione della conferenza di servizi, garantendo anzitutto una ricognizione di tutte le problematiche relative al progetto e delle autorizzazioni necessarie alla sua realizzazione ed esercizio, discendenti dalla normativa vigente, attraverso un loro esame contestuale ed integrato. L’istruttoria proseguirà quindi con l’analisi dei diversi impatti tra loro collegati al fine di pervenire a valutare se sussistono le condizioni per l’espressione di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, presupposto indispensabile per i successivi approfondimenti istruttori funzionali anche al rilascio coordinato delle autorizzazioni ambientali ad esso connesse. In tal caso, al termine dell’istruttoria, l’autorità competente, nell’ambito del provvedimento finale, esprimerà in primo luogo il giudizio di compatibilità ambientale positivo e conseguentemente darà atto delle autorizzazioni coordinate rilasciate in sede di conferenza dei servizi dai soggetti competenti e descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa. Nel caso di progetti di cui al d.lgs. 22/1997, l’approvazione del progetto e le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, verranno resi dalla Giunta competente nell’ambito del complessivo provvedimento che esprime il giudizio di compatibilità ambientale positivo e conseguentemente rilascia le successive autorizzazioni coordinate.
- Ovviamente, qualora durante l’istruttoria integrata della conferenza dei servizi si verifici viceversa la non sussistenza delle condizioni per l’espressione di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, la conferenza stessa chiuderà i lavori senza procedere nell’istruttoria integrata funzionale al rilascio delle singole autorizzazioni. L’autorità competente, preso atto anche delle risultanze istruttorie, esprimerà il giudizio di compatibilità ambientale negativo.

ADEMPIMENTI DEL PROPONENTE AL FINE DI UNA PREDISPOSIZIONE CORRETTA DELLE DOMANDE DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI

- 1) Verificare se il progetto che si intende presentare rientra nelle categorie sottoposte alla procedura di VIA di competenza statale ai sensi del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche e integrazioni: in caso affermativo, valgono le procedure stabilite dalla normativa statale ed è quindi necessario rivolgersi al Ministero dell’Ambiente per attivare la corrispondente procedura.
- 2) Per verificare se il progetto che si intende realizzare appartiene ad una categoria progettuale degli allegati alla l.r. 40/1998 è necessario tenere presente che, se esso ricade anche parzialmente in aree naturali protette, come definite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia:
 - a) la sua realizzazione deve essere consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata;
 - b) le soglie dimensionali degli allegati A e B devono essere ridotte del 50%.
- 3) Verificata quindi l’appartenenza ad una categoria progettuale degli allegati alla l.r. 40/1998
 - a) se la categoria individuata appartiene agli allegati B e il progetto non ricade neppure parzialmente in aree protette,
 - è necessario controllare se il progetto rientra nei casi di esclusione automatica previsti dall’allegato C o contenuti in eventuali piani e programmi sovraordinati e studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale;

- * in caso positivo, il progetto è escluso automaticamente dalla procedura di VIA: l'autocertificazione (vedi fac-simile: "Dichiarazione di esclusione dalla procedura di VIA..."), deve essere presentata alle autorità titolari delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio che durante le relative istruttorie potranno verificarne la correttezza;
 - * in caso negativo, il progetto andrà sottoposto alla Fase di verifica: dovrà essere presentata all'autorità competente la relativa domanda di avvio del procedimento (vedi fac-simile: "Domanda di avvio della Fase di verifica") e sarà necessario attendere la pronuncia dell'autorità competente sulla necessità o meno di sottoporre il progetto alla Fase di valutazione;
- b) se la categoria individuata appartiene agli allegati B e il progetto ricade anche parzialmente in aree protette oppure se la categoria individuata appartiene agli allegati A,
- * il progetto deve essere sottoposto alla Fase di valutazione, previa la facoltà del proponente di avvalersi della Fase di specificazione dei contenuti dello Studio di impatto ambientale per definirne i contenuti ed il relativo livello di approfondimento, presentando la rispettiva domanda di avvio (vedi fac-simile: "Domanda di avvio della Fase di specificazione...");
 - * per l'avvio della Fase di valutazione il proponente dovrà richiedere all'autorità competente la pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto presentando la corrispondente domanda (vedi fac-simile: "Domanda di avvio della Fase di valutazione").

INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE, VERIFICA E SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PREVISTE DALLA L.R. 40/1998 IN ANALOGIA A QUANTO PREVISTO DALLA DGR 12 APRILE 1999, N. 21-27037 PER L'ORGANO TECNICO REGIONALE.

FASE DI VALUTAZIONE

Ad avvenuto ricevimento delle domande di avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione, l'organo tecnico dell'Autorità competente, condotte le necessarie ed opportune verifiche di conformità della documentazione presentata a quanto previsto dalla legge regionale, identificate natura e caratteristiche dell'opera sottoposta al giudizio di compatibilità ambientale, provvederà a:

- pubblicare tempestivamente la notizia dell'avvenuto deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione e dare notizia dell'avvio del procedimento (e del relativo responsabile) ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- indire una riunione con le altre Direzioni/Strutture interne eventualmente coinvolte e con l'A.R.P.A. - chiamata a svolgere ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998 il ruolo di supporto tecnico scientifico - ai fini di avviare l'istruttoria tecnica sul progetto;
- inviare tempestivamente, al fine di consentire lo svolgimento dell'istruttoria integrata, le copie degli elaborati tecnici di interesse e della sintesi in linguaggio non tecnico - trasmessi ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) dal proponente - all'azienda sanitaria locale (ASL) competente e ai soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire al fine della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento;
- indire una conferenza di servizi secondo quanto previsto dall'art. 13, ai fini di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA o di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi ad essa connessi, nonché per programmare l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura anche di altre amministrazioni pubbliche, definendo un cronoprogramma dei lavori e prevedendo una apposita riunione della conferenza in sede decisoria per il raccordo delle autorizzazioni e degli altri provvedimenti sopra citati.

A tal proposito si osserva come l'attività della conferenza si snoda infatti in una fase prodromica, tesa alla ricognizione delle problematiche e alla loro concertazione, e in una fase consultiva per una valutazione integrata di impatto e di bilancio ambientale complessivo, che tenga anche conto degli apporti derivanti dalla partecipazione del pubblico di cui all'art. 14.

La successiva fase decisoria, diretta all'acquisizione delle autorizzazioni, si pone come logica conseguenza delle valutazioni e della relativa proposta di giudizio di compatibilità ambientale emersi necessariamente nella fase anteriore e precedente.

In previsione dell'adozione del provvedimento finale, l'Organo tecnico provvederà a:

- tenere informata la Giunta sull'andamento dei lavori;

- presentare alla Giunta la proposta di atto deliberativo contenente il giudizio di compatibilità ambientale contestualmente alla presa d'atto delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura resi in sede di conferenza di servizi, per l'ipotesi in cui ne sia possibile il rilascio coordinato, oppure alla presa d'atto dei soli provvedimenti già resi in conferenza di servizi, rinviando per quelli ancora da rilasciare alle modalità e ai tempi previsti in tale sede.

FASE DI VERIFICA

Per i progetti di cui all'allegato B1 della l.r. 40/1998, nell'espletamento della fase di verifica di cui all'art. 10 - e fermi restando gli altri adempimenti iniziali previsti dalla legge - l'Organo tecnico procederà all'istruttoria coinvolgendo i diversi soggetti interessati, che debbono essere sentiti ai sensi dell'art. 9, al fine di valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni per il conseguimento dei provvedimenti autorizzatori, richiamando l'attenzione sulla circostanza che la mancata pronuncia dell'autorità competente entro 60 giorni comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA.

FASE DI SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Per l'eventuale richiesta da parte del proponente di avvio di una fase di "Specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale" (art. 11) l'Organo tecnico (fermi restando gli altri adempimenti iniziali salvo la pubblicazione) procederà a convocare il proponente e i soggetti interessati tra quelli indicati all'art. 9 in relazione alle caratteristiche del progetto e al confronto in contraddittorio, ai fini della predisposizione in maniera coordinata della successiva fase di valutazione d'impatto e delle discendenti autorizzazioni e dell'espressione del parere entro 60 giorni.

PUBBLICITA'

Particolare attenzione in tutti gli iter procedurali dovrà essere rivolta alla pubblicità, all'informazione e alla partecipazione del pubblico, elementi costitutivi della procedura di VIA previsti dagli articoli 1, 10, 12, 13, 14, 19 e 20.

Oltre agli obblighi di pubblicità e di comunicazione ai soggetti direttamente interessati (art. 7, legge 241/1990), l'art. 14 prevede un ventaglio aperto di modalità di partecipazione del pubblico, da modulare in relazione alla rilevanza ed alle ricadute sulla popolazione e sull'ambiente.

COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO APPROVATE CON IL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N. 447, SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE CORRISPONDENTI PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE PUBBLICATE SUL B.U.R. DEL 18 GIUGNO 1999 - SUPPL. SPEC. AL N. 24.

PREMESSA

Il coordinamento delle disposizioni in tema di sportello unico per le attività produttive e di valutazione d'impatto ambientale è attuato tenendo presente che la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di procedura di VIA non può essere compressa dalla regolamentazione prevista per lo sportello unico in quanto espressamente fatta salva dall'articolo 27 del d.lgs. 112/1998 e dallo stesso articolo 3 del d.p.r. 447/1998, che riserva centocinquanta giorni per la procedura stessa.

Infatti la procedura di VIA incide direttamente su tempi e modalità di progettazione, che devono essere necessariamente adeguati alle esigenze di ricerca della compatibilità ambientale cui è preordinata, pena lo svuotamento della stessa "ratio" della procedura.

Questa infatti, a differenza delle autorizzazioni, non si limita ad un assenso sia pure con prescrizioni o ad un diniego, ma influenza direttamente la progettazione finale, nei casi in cui interventi modificativi del progetto, tra i quali rivestono grande importanza tutti gli interventi mitigativi dell'impatto o compensativi del bilancio ambientale complessivo, rendano possibile la realizzazione dell'opera, ovvero, la rendano maggiormente compatibile.

Tale processo che vede necessariamente una concertazione integrata tra i soggetti titolari delle diverse autorizzazioni, si avvale in ogni fase della partecipazione del pubblico, che può fornire il suo apporto anche migliorativo, segnalando criticità e problemi.

Il processo favorisce quindi una progettazione finale che non può essere predeterminata a monte.

Diviene allora inevitabile condurre la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'intervento preventivamente nel senso che sarà di seguito chiarito con riferimento al concreto svolgersi della procedura. Il giudizio di compatibilità ambientale può infatti da un lato assorbire, e dall'altro contestualmente acquisire, tutte le autorizzazioni e i consensi necessari nel caso specifico così esaurendo tutta l'attività necessaria. Dall'altro lato, come poc'anzi già si è detto, il confronto collaborativo che caratterizza la procedura di VIA fa sì che il progetto dell'intervento in molti casi venga maturando e perfezionandosi cammin facendo, con la conseguenza che eventuali autorizzazioni e i consensi rilasciati sull'ipotesi progettuale iniziale risultino poi inutilmente espressi, a causa delle differenze che il progetto finale - ambientalmente compatibile - viene a presentare rispetto all'iniziale.

RACCORDO PROCEDURALE – COORDINAMENTO CON IL “PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO” DI CUI AL CAPO II° DEL D.P.R. 447/1998.

- L'impresa che ritenga di avvalersi dello “sportello unico” si rivolge alla struttura unica comunale.
- La struttura unica comunale, conducendo la verifica di sua competenza sul complesso delle autorizzazioni e dei consensi necessari, constata la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia, in quanto si verifica uno dei seguenti casi:
 - A) Il progetto rientra nelle categorie sottoposte a procedura di VIA di competenza statale ai sensi del d.p.c.m. 377/1988 e s.m.i.
 - B) Il progetto è da sottoporre alla Fase di verifica di cui all'art. 10 della l.r. 40/1998
 - C) Il progetto è da sottoporre direttamente alla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998

Caso A) Progetti sottoposti a procedura di VIA di competenza statale

La struttura unica comunale:

- invita il proponente ad attivare la procedura di VIA ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986;
- sospende i termini di decorrenza del proprio procedimento in attesa che i competenti ministeri emettano il relativo giudizio di compatibilità ambientale.

Caso B) Progetti sottoposti alla Fase di verifica di cui all'art. 10 della l.r. 40/1998

La struttura unica comunale:

- invita il proponente a procedere, presso l'autorità competente in materia di VIA, agli adempimenti di cui all'art. 10, commi 1 e 2 della l.r. 40/1998; fornisce al riguardo tutta la collaborazione del caso, anche predisponendo gli atti necessari da sottoscrivere poi dal legale rappresentante dell'impresa;
- indica al proponente le autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.

L'autorità competente in materia di VIA:

- comunica alla struttura unica comunale il giorno in cui è stata data la pubblicità prevista dall'art. 10, comma 2, della l.r. 40/1998 ai fini della decorrenza dei termini previsti nel medesimo articolo;
- si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito (art. 10, comma 2 citato) oppure lascia decorrere il termine senza emettere alcun provvedimento configurando di conseguenza l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione.

Esito della fase di verifica:

- Il progetto risulta **ESCLUSO** dalla Fase di valutazione
La struttura unica comunale invita l'impresa a presentare il progetto, redatto in conformità alle eventuali prescrizioni disposte dall'autorità competente in materia di VIA, presso il proprio sportello comunale per il prosieguo di competenza.
- Il progetto risulta **DA SOTTOPORRE** alla Fase di valutazione
La struttura unica comunale invita l'impresa a predisporre per l'autorità competente in materia di VIA la documentazione prevista dall'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 40/1998 e a procedere come di seguito indicato per lo svolgimento della Fase di valutazione.

Nota: Nello svolgimento dei suoi compiti, la struttura unica tiene conto del disposto del comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 40/1998, che stabilisce quanto segue:

“Per i progetti compresi negli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, qualora ricorrano le condizioni di esclusione dalla procedura di VIA previste dall'allegato C o contenute nei piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale di cui all'articolo 20, comma 5, il proponente correda le istanze delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, necessarie per la realizzazione del progetto medesimo, di apposita dichiarazione nella quale certifica la sussistenza delle condizioni di esclusione. La suddetta dichiarazione costituisce condizione di procedibilità delle istanze di cui al presente comma”.

Caso C) Progetti sottoposti alla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998

La struttura unica comunale:

- invita il proponente a procedere, presso l'autorità competente in materia di VIA, agli adempimenti di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della l.r. 40/1998 e a trasmettere copia della domanda di avvio della fase di valutazione allo sportello unico comunale ai fini del decorso dei termini previsti dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447; fornisce al riguardo tutta la collaborazione del caso, anche predisponendo gli atti necessari da sottoscrivere poi dal legale rappresentante dell'impresa;
- indica al proponente le autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.

Nota: il proponente ha ovviamente la facoltà di richiedere all'autorità competente in materia di VIA l'attivazione della Fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 11 della l.r. 40/1998; per tale fase procedurale lo sportello unico comunale svolge unicamente i compiti ordinari di informazione e consulenza.

L'autorità competente in materia di VIA:

- provvede all'acquisizione degli atti autorizzatori e di consenso nei tempi e nei modi indicati dall'articolo 13 della l.r. 40/1998; la conferenza di cui al citato art. 13 - nella sua prima riunione - definisce quali consensi e autorizzazioni:
 - a) saranno assorbiti dal giudizio di compatibilità ambientale, vale a dire costituiranno parte integrante necessaria del giudizio predetto;
 - b) saranno comunque ricompresi nel giudizio medesimo, in attuazione della regola legislativamente data secondo cui tutti i provvedimenti autorizzatori devono essere oggetto di “rilascio coordinato” in sede di giudizio di compatibilità ambientale;
 - c) potranno - nei casi eccezionali previsti dall'art. 13, comma 4 della l.r. 40/1998 - essere acquisiti solo oltre i termini previsti per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale (in tal caso la conferenza di cui all'art. 13 della l.r. 40/1998 prevede modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni residue).
- dà notizia alla struttura unica comunale dell'eventuale interruzione del procedimento a seguito della necessità di predisporre integrazioni (art. 12, comma 6 o art. 14, comma 5) e comunica la data della ricezione delle stesse e del conseguente riavvio procedurale;
- conclusa l'istruttoria, trasmette alla struttura unica comunale il giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo di tutte le autorizzazioni “ambientali ed urbanistiche” (di cui fa parte la concessione edilizia o comunque l'atto di assenso edilizio), nonché degli ulteriori provvedimenti acquisiti;

La struttura unica comunale:

- nei casi eccezionali previsti dall'art. 13, comma 4 della l.r. 40/1998 in cui non sia stato possibile il rilascio coordinato di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto, completa l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie; a tal fine operando in contatto con l'autorità competente in materia di VIA, secondo quanto indicato anche nelle note seguenti.

Note: Il verbale della prima riunione della conferenza rende esplicita la circostanza che il procedimento è sottratto alla responsabilità della struttura unica e rientra nella responsabilità dell'autorità competente in materia di VIA.

Ove l'impresa si sia rivolta alla struttura unica, il responsabile di questa o un suo delegato partecipa ai lavori della conferenza di servizi di cui all'art. 13 della l.r. 40/1998.

In ogni caso, sempre che l'impresa si sia rivolta allo “sportello unico”, l'autorità competente in materia di VIA e la struttura unica comunale operano, fin dal momento iniziale del procedimento, in continua collaborazione al fine di assicurare l'acquisizione - nel minor tempo possibile e comunque non oltre il termine di cui all'art. 4, comma 7 del d.p.r. 447/1998 - anche dei provvedimenti di cui alla precedente lettera c).

Nel caso infine in cui il proponente si rivolga direttamente all'autorità competente in materia di VIA, tale autorità darà tempestiva notizia alla struttura unica comunale dell'inizio del procedimento, in vista di un futuro accesso del proponente alla struttura unica.

IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI SOGGETTI ALLE PROCEDURE DI VIA

(Indicazioni già comunicate con lettera alle Province, prot. n. 4821/22, in data 29 marzo 1999)

Ai sensi delle direttive comunitarie, recepite o in corso di recepimento dalla normativa statale e regionale ed in particolare dalla legge regionale 40/1998, coerentemente con l'orientamento assunto dalla Regione nella DGR 122-19675 del 02.06.97, **non è richiesta la procedura di VIA per gli impianti di recupero di rifiuti, sempreché l'attività non si configuri come rientrante anche in una diversa categoria progettuale sottoposta per sua natura alla medesima procedura.**

Sono, invece, sottoposti a procedura di VIA gli **impianti di smaltimento dei rifiuti**, con criteri diversi di competenza e obbligatorietà o meno della procedura, in base al tipo di rifiuti smaltiti, alle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto, alla sua localizzazione.

Il **decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22** (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), all'articolo 4 "**Recupero dei rifiuti**", comma 1, dispone che: "Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la **riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti** attraverso: a) il reimpiego ed il riciclaggio; b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia". Inoltre, nel successivo comma, stabilisce che: "**Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili** rispetto alle altre forme di recupero".

Lo stesso decreto 22/1997 definisce quindi, ai fini e nell'ambito dell'attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE, il "**recupero**" come: "le operazioni previste nell'allegato **C**" del decreto e lo "**smaltimento**" come: "le operazioni previste nell'allegato **B**" (articolo 6).

Per quanto riguarda il cosiddetto "**recupero energetico**" è necessario precisare quanto segue:

- Operazioni di **smaltimento** come quelle classificate **D10 e D11 (incenerimento a terra e in mare)** possono essere condotte con **recupero di energia dalla combustione**; tale condizione di recupero energetico è obbligatoria per le autorizzazioni di nuovi impianti di incenerimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4; in tal caso comunque il recupero energetico non modifica la **caratterizzazione** dell'impianto che rimane di **smaltimento mediante incenerimento** ed è quindi soggetto alle procedure di **VIA di competenza statale** (per i rifiuti già classificati tossici e nocivi) o **provinciale** (allegati A2 e B2, l.r. 40/1998).
- L'operazione di **recupero** classificata "**R1**" nell'allegato C del d.lgs. 22/1997, prevede per i rifiuti "**l'utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia**".
 - Per i **rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero** ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 22/1997, il **decreto ministeriale 5 febbraio 1998** (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), all'articolo 4 e con riferimento all'allegato 2, definisce le condizioni (relative all'impianto e ai rifiuti che lo alimentano) perché un impianto possa essere classificato come "R1"; a tal proposito nulla rileva che il proponente intenda comunque utilizzare la **procedura** di cui all'art. 27 del d.lgs. 22/1997.
- Infine, **la normativa statale e regionale in materia di VIA** (d.p.c.m. 377/1988, d.p.r. 11.02.98 e l.r. 40/1998) prevede l'espletamento delle relative procedure per i seguenti **impianti che possono comprendere anche impianti di recupero di rifiuti classificati "R1"** dal d.lgs. 22/1997 non essendo specificato il tipo di combustibile utilizzato:
 - procedura di **VIA di competenza dello Stato** per:
 - 1) **centrali termiche** ed altri impianti di combustione con **potenza termica** di almeno **300 MW** (art. 1, lett. b, d.p.c.m. 377/1988)
 - 2) **impianti termoelettrici** con **potenza elettrica** complessiva superiore a **50 MW** con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. 22/1997 (art. 1, comma 1, lettera p, d.p.r. 11.02.98).
 - procedura di **VIA di competenza della Regione (fase di verifica)** per:
 - 1) **impianti termici** per la produzione di vapore e acqua calda con **potenza termica** complessiva superiore a **50 MW** (allegato B1, n. 3, l.r. 40/1998).

Per quanto concerne il **recupero di materia prima** dai rifiuti, che riguarda le operazioni di cui all'allegato C del d.lgs. 22/1997, lettere **da R2 a R10**, un riferimento che può sicuramente essere utilizzato per definire se un'operazione effettuata su un rifiuto costituisca una di tali attività di recupero è costituito dal già citato **decreto ministeriale 5 febbraio 1998**, ancorché esso si riferisca unicamente ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi da effettuarsi con procedure semplificate, in quanto in esso sono indicate molteplici operazioni che sono effettuate sui rifiuti configurandosi come un recupero di materia (fermo restando che, qualora le operazioni di **recupero** rientrino nei casi sottoposti a procedura **semplificata** ai sensi degli artt. 31 e 33 del

d.lgs. 22/1997, esse sono ovviamente **escluse** dalla procedura di VIA anche nel caso in cui il proponente intenda utilizzare la **procedura** di cui all'art. 27 del d.lgs. 22/1997).

Per quanto riguarda le operazioni di cui alle lettere **R11** e **R12** dell'allegato C del d.lgs. 22/1997 (utilizzo dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 e scambio degli stessi per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11), esse sono **escluse** dalla procedura di VIA; mentre per l'operazione di messa in riserva di cui alla lettera **R13** è necessario tenere conto di quanto più avanti precisato sui centri di stoccaggio di rifiuti speciali che tale operazione possono comprendere ai sensi dello stesso decreto.

Per quanto riguarda gli **impianti di recupero** come sopra definiti, si precisa che le **operazioni di trattamento** svolte all'interno dello stesso stabilimento e finalizzate esclusivamente al recupero ivi svolto, non concretizzandosi in una fase autonoma di trattamento, non rientrano nelle fattispecie di cui all'allegato A2, punto n. 5 e di cui all'allegato B2, punti n. 30 e n. 31, della citata l.r. 40/1998.

Per quanto riguarda i **centri di stoccaggio** di rifiuti speciali (soggetti alle procedure di **VIA di competenza provinciale**) si precisa quanto segue (in armonia anche con la definizione di "stoccaggio" del d.lgs. 22/1997):

- i **centri di stoccaggio** di rifiuti speciali con potenzialità superiore a **150.000 metri cubi**, di cui all'allegato A2, punto n. 9 della l.r. 40/1998, si riferiscono **sia** ad impianti dedicati alle operazioni di deposito preliminare (punto D15 dell'allegato B del d.lgs. 22/1997), **sia** ad impianti dedicati alle operazioni di messa in riserva (punto R13 dell'allegato C del d.lgs. 22/1997), **sia** ancora ad impianti che effettuano entrambe le operazioni;
- i **centri di stoccaggio** di rifiuti speciali con potenzialità superiore a **30.000 metri cubi ed inferiore a 150.000 metri cubi**, di cui all'allegato B2, punto n. 32 della l.r. 40/1998, si riferiscono **sia** ad impianti esclusivamente dedicati alle operazioni di deposito preliminare, **che** ad impianti che effettuano entrambe le operazioni di deposito preliminare e di messa in riserva; l'**allegato C** della l.r. 40/1998 **esclude** infatti dalla fase di verifica mediante autocertificazione il caso **B2, 32/a** che riguarda i **centri di stoccaggio** con potenzialità superiore a 30.000 metri cubi ed inferiore a 150.000 metri cubi **esclusivamente dedicati** alla **messa in riserva** di cui all'allegato C, punto R13 del d.lgs. 22/1997.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della l.r. 40/1998, si precisa infine che **sono sottoposti** a procedura di VIA **nel loro complesso**, gli impianti che prevedono più attività distinte al loro interno, tra le quali almeno una è sottoposta a procedura di VIA in quanto prevista negli allegati e sopra l'eventuale soglia di riferimento.

Tali impianti "misti" sono anche sottoposti a procedura di VIA qualora sia indicata **unicamente** la potenzialità o capacità complessiva ed essa sia superiore alla soglia di riferimento degli allegati per quella parte dell'impianto compresa nelle tipologie che sono sottoposte a procedura di VIA.

Qualora un impianto venga dichiarato di recupero dal proponente ed escluso conseguentemente dalla procedura di VIA, sarà cura dell'apposita conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/1997 verificare durante l'istruttoria di approvazione del progetto la correttezza della classificazione; nel caso la verifica dovesse risultare negativa e quindi parte dell'impianto dovesse risultare in realtà dedicato allo smaltimento, l'istruttoria dovrà essere sospesa per attivare la corrispondente procedura di VIA.

PRECISAZIONI SUGLI INTERVENTI DI MODIFICA O AMPLIAMENTO DI OPERE ESISTENTI

Gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della l.r. 40/1998, sono sottoposti alla fase di verifica della procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'articolo 10, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra in una delle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, intendendosi ovviamente compreso in tale dizione anche il rientro in una nuova categoria progettuale diversa dalla precedente.

In altre parole, nel caso di un'opera esistente non rientrante negli allegati, l'intervento di modifica o ampliamento è sottoposto alla fase di verifica se comporta per l'opera nel suo complesso l'ingresso in una categoria progettuale degli allegati. Nel caso di un'opera già esistente che si configura viceversa come rientrante in una delle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, essendo anche al di sopra dell'eventuale soglia di riferimento, una sua modifica o ampliamento sarà sottoposta a procedura di verifica se tale intervento comporta per l'opera nel suo complesso il passaggio ad una categoria progettuale degli allegati diversa per soglia o tipologia, ivi comprese le categorie di competenza statale.

Ovviamente, se l'ampliamento sia tale da configurare un autonomo intervento aggiuntivo rispetto all'opera preesistente, ove l'intervento rientri esso stesso in una delle categorie progettuali degli allegati A e B della l.r. 40/1998, esso seguirà le procedure ordinarie previste dalla l.r. 40/1998 per le diverse opere, avendo cura di tener conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, ai fini di consentire la valutazione complessiva delle opere tra loro interconnesse, sempreché non rientri in uno dei casi di esclusione previsti dall'allegato C.

Il problema assume una particolare rilevanza nel caso di categorie progettuali degli allegati A o B della l.r. 40/1998 che non hanno soglie inferiori che delimitino il campo di inclusione nella procedura: risulta evidente che un progetto di ampliamento di un'opera esistente che sia tale da configurare un autonomo intervento aggiuntivo rispetto all'opera stessa, rientrando di per sé nella stessa categoria progettuale degli allegati, dovrà quindi essere sottoposto alle procedure ordinarie previste dalla l.r. 40/1998 per la medesima categoria, tenendo conto di quanto precedentemente detto sulla valutazione delle opere interconnesse e sulla possibile esclusione in base all'allegato C.

Tale situazione si verifica per le seguenti categorie progettuali degli allegati A e B della l.r. 40/1998: discariche di rifiuti speciali non inerti (n. 8/A2), interporti (n. 9/B1), porti lacuali e fluviali (n. 10/B1), vie navigabili (n. 10/B1), strade extraurbane secondarie (n. 11/B1, n. 29/B2 e n. 4/B3), linee ferroviarie (n. 12/B1), sistemi di trasporto a guida vincolata, funicolari o simili per trasporto passeggeri (n. 13/B1), opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione ecc. (n. 15/B1), aeroporti (n. 16/B1), cave e torbiere (la categoria progettuale n. 22/B1 recita infatti: "cave e torbiere con materiale estratto inferiore a 500.000 mc/a e con superficie inferiore a 20 ettari"), impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali ecc. (n. 8/B2), discariche di rifiuti urbani ed assimilati (la categoria progettuale n. 33/B2 recita infatti: "discariche di rifiuti urbani ed assimilati di volume inferiore a 100.000 metri cubi"), piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette, ecc. (n. 34/B2).

A completamento del quadro si richiama la situazione di ampliamenti di opere esistenti realizzati per portare a termine, in coerenza al progetto iniziale, progetti già autorizzati nel loro complesso in data anteriore al 17 dicembre 1998 e quindi esclusi dall'applicazione della normativa regionale in materia di VIA in quanto relativi ad iter procedurali già avviati ai sensi dell'art. 23, comma 4.

CHIARIMENTI INERENTI LE MODIFICHE O AMPLIAMENTI DI CAVE ESISTENTI (categorie progettuali n. 9 dell'allegato A1 e n. 22 dell'allegato B1)

Si intendono escluse le opere già autorizzate nel loro complesso in data anteriore al 17 dicembre 1998, che richiedono il solo rinnovo dell'autorizzazione sia in regime di l.r. 38/1998 che in normale regime di l.r. 69/1978.

Relativamente alle richieste di ampliamenti di cave entro l'area protetta del Parco del Po, sono da considerarsi automaticamente esclusi dalla Fase di verifica i progetti relativi alle modifiche non sostanziali normate dal relativo Piano di Attuazione e definite dalla successiva DCR n. 501 CR 12393 del 20/10/1998.

CHIARIMENTI INERENTI LE OPERE COMPRESSE NELLA CATEGORIA PROGETTUALE N. 15 DELL'ALLEGATO B1: *"Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale"*

La denominazione della categoria progettuale n. 15 dell'allegato B1 fa riferimento esclusivamente alle opere realizzate lungo il corso dei fiumi e dei torrenti, per cui al fine di uniformare gli ambiti di interesse si ritiene si debba far riferimento a quei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche con denominazione fiume o torrente.

Relativamente ai corsi d'acqua di cui sopra, il riferimento alle opere "destinate ad incidere sul regime delle acque" consente di fatto di ritenere esclusi soltanto gli attraversamenti aerei, gli attraversamenti staffati a strutture esistenti, nonché quelli in sub alveo.

Sono invece compresi dalla denominazione della categoria progetti, seppure di modesta importanza, quali brevi tratti di difesa spondale, limitate sistemazioni idrauliche e attraversamenti di modeste dimensioni, soglie per la stabilizzazione del fondo alveo a protezione di attraversamenti esistenti ecc..

Si richiama tuttavia l'attenzione sugli interventi di regolazione complessiva dei corsi d'acqua minori, compresi negli elenchi delle acque pubbliche con denominazioni diverse da fiumi e torrenti, che dovranno essere opportunamente sottoposti a verifica qualora incidano in modo significativo sul regime delle acque di fiumi e torrenti di cui sono tributari.

ACCESSO AI DATI ED ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE, DELL'ARPA E DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA REGIONE (ART. 5, COMMA 3 DELLA L.R. 40/1998)

La Regione ha avviato progetti ed iniziative finalizzate alla messa a disposizione delle informazioni di interesse ambientale, anche in collaborazione con l'ARPA, nell'ambito dei quali si sta realizzando il Catalogo delle risorse informative ambientali.

La prima versione del Catalogo sarà disponibile entro la fine dell'anno 1999.

Sono attualmente disponibili presso il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale le informazioni relative:

- alla normativa in materia ed alla documentazione predisposta dal Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale utile ai fini della presentazione delle istanze,
- all'avvenuta presentazione degli studi (ex art. 10, 11 e 12 della l.r. 40/1998) presso gli Uffici di deposito progetti sia della Regione che delle Province.

Tali informazioni sono rese disponibili anche sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo: "www.regione/ambiente.it/via", che sarà collegato con analoghi siti attivati dalle Province.

In fase di prima attuazione, le richieste di dati di interesse ambientale avanzate dai proponenti potranno essere rivolte con nota indirizzata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, che provvederà a fornire, attraverso il *Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale*, le informazioni disponibili e consultabili nell'ambito del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA).

Qualora le informazioni richieste non fossero presenti nel SIRA, l'Organo tecnico provvederà ad inoltrare la richiesta alle altre Direzioni regionali e all'ARPA, che informeranno l'Organo tecnico in merito all'esito della richiesta.

MODALITÀ E STANDARD DI RIFERIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI AGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE (art. 7, comma 2, lettera c della l.r. 40/1998)

Tutte le acquisizioni cartografiche inserite nell'ambito dello studio di impatto ambientale dovranno essere compiute in modo da garantire la congruenza con la Carta Tecnica Regionale (CTR) alla scala 1:10.000, base di riferimento del Sistema Informativo Regionale Ambientale.

La *sintesi in linguaggio non tecnico*, al fine di facilitarne la messa a disposizione del pubblico, potrà essere presentata anche su supporto informatico.

In tal caso, il documento dovrà essere prodotto tenendo conto delle seguenti indicazioni, relative alle diverse componenti:

testi :	formato ".doc" oppure "ASCII";
tabelle:	formato ".xls" oppure ".dbf"
dati geografici:	formato ".shp (shapefile)" oppure ".dxf".

FAC-SIMILI¹

(omissis)

¹ Il testo originale dei fac-simili contenuti nella presente delibera non viene riportato a seguito dell'emanazione della D.G.R. 25 marzo 2003, n. 19-8772, attraverso al quale la Giunta dà "mandato al Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale della Direzione Tutela e risanamento ambientale, ad aggiornare e rendere disponibili i testi dei modelli nella versione più aggiornata nella parte del sito della regione Piemonte dedicato alla Valutazione d'impatto ambientale (indirizzo: www.regione.piemonte.it/ambiente/via)".